

Litisconsorzio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601 - 01)

Contratto con parte plurisoggettiva - Azione di nullità - Litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nella stipulazione - Esclusione - Fondamento.

In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12683 del 13/05/2025 (Rv. 674601 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102